**Cass. Pen. Sez. III, n. 43148 del 8/11/2012 – Pres. De Maio – Est. Andronio – Ric. L.**

**Aria** – Emissioni – Impianti ed attività in deroga – Applicabilità della sanzione penale.

*Non vien meno la responsabilità penale ai sensi dell’art. 279 co. 1 del TUA per colui che svolge un’attività che produce emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione (nel caso di specie una falegnameria con annessa attività di verniciatura) anche se l’autorità amministrativa competente non ha ancora provveduto all’adozione del provvedimento di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 272; in tal caso infatti occorre regolarizzare l’attività per mezzo di procedura ordinaria.*

Ritenuto in fatto

1- Con sentenza del 1 luglio 2011, la Corte d’appello di Bari ha confermato, quanto alla ritenuta responsabilità penale – e con rideterminazione della pena in diminuzione – la sentenza del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Altamura, con la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 269, 272, 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, per non avere richiesto all’amministrazione competente, in qualità di titolare di un laboratorio di falegnameria, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di polveri, fumi o vapori provocati dalla lavorazione e verniciatura di manufatti in legno, essendo tale attività artigianale inserita tra quelle di cui al comma 2 della parte II dell’allegato IV alla parte quinta del richiamato decreto legislativo.

2-Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo di gravame, la violazione delle norme incriminatrici e la carenza di motivazione. Sostiene la difesa di avere, già in grado di appello, prospettato l’insussistenza del reato contestato, sia perché non vi era prova in atti che l’autorità amministrativa avesse mai adottato l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia per la mancanza di un accertamento circa i limiti di emissione delle polveri previsti dagli artt. 272, comma 2, e 271, commi da 5 a 7, dello stesso decreto legislativo. La Corte d’appello non avrebbe, sul punto, fornito una sufficiente motivazione, limitandosi ad affermare che la presenza di strumenti per la lavorazione del legno all’interno dei locali bastava a far ritenere che l’attività dell’imputato avrebbe dovuto essere autorizzata, sia pure con procedura semplificata.

Considerato in diritto

3-Il ricorso è inammissibile per genericità. Esso si basa, infatti, su rilievi che, anche se fondati, non farebbero venire meno l’accertata responsabilità penale.

Come correttamente rilevato dal Tribunale e dalla Corte d’appello la violazione della norma incriminatrice si desume, nel caso in esame, dalla semplice circostanza, pacifica in atti, che l’attività dell’imputato fosse priva di qualsivoglia autorizzazione (ordinaria o in forma semplificata) alle emissioni in atmosfera e fosse una falegnameria che svolgeva l’attività di verniciatura (a nulla rilevando eventuali peculiarità delle tecniche di verniciatura utilizzate) e che produceva polveri che venivano immesse nell’atmosfera.

La circostanza se l’autorità amministrativa abbia mai adottato l’autorizzazione generale di cui all’art. 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, che avrebbe consentito all’attività di falegnameria di essere autorizzata con procedura semplificata anziché nelle forme ordinarie, è, dunque, del tutto irrilevante, perché ai sensi dell’art. 279, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 è sanzionata penalmente l’assenza della prescritta autorizzazione, sia essa quella rilasciata con procedura semplificata, per le attività oggetto di autorizzazione generale, sia essa – a fortiori – quella ordinaria, per le attività che non sono oggetto di autorizzazione generale.

Del tutto irrilevante, poi, risulta l’invocato accertamento dell’effettivo superamento dei valori limite di emissione, non essendo tale superamento oggetto di contestazione nel caso di specie, in cui si controverte – come visto – sulla violazione costituita dalla semplice mancanza dell’autorizzazione. La sussistenza di tale violazione non sarebbe, infatti, esclusa neanche se l’imputato fornisse la prova positiva del mancato superamento dei valori limite, trattandosi di una fattispecie contravvenzionale diretta a garantire l’effettività dei controlli preventivi in materia di inquinamento atmosferico.

4- Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.